LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

QUADRO NORMATIVO

DOTT.SSA ENRICA ARDISSINO

Indice

- Normativa generale
  a. Normativa post Legge 170/2010
  – Normativa precedente
- Esame di Stato conclusivo del II ciclo
- Diagnosi
- Lingue straniere

Legge 8 ottobre 2010 n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Decreto ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 - Disposizioni attuative di cui all'art. 7 c. 2 della Legge 8 ottobre 2010 e allegate

Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

b. Normativa precedente

- **Nota prot. 4099/A4 del 5 ottobre 2004** - Iniziative relative alla Dislessia
- **Nota prot. 26/A4 del 5 gennaio 2005** - Iniziative relative alla Dislessia
- ***Nota prot. 4674 del 10 maggio 2007*** - Disturbi di apprendimento. Indicazioni operative
- ***C.M. n. 28 del 15 marzo 2007*** - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007
- **D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009** - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

a. Normativa - Legge n. 170/2010

Articolo 5 comma 4

Misure educative e didattiche di supporto

…

*4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione**, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'Università nonché gli esami universitari.*

a. Normativa - D.M. 12/7/2011

Articolo 5

Interventi didattici individualizzati e personalizzati

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

a. Normativa - D.M. 12/7/2011

Articolo 6

Forme di verifica e di valutazione

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le ***condizioni ottimali*** *per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai* ***tempi di effettuazione*** *e alle* ***modalità di strutturazione*** *delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.*

a. Normativa - D.M. 12/7/2011

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati ***tempi più lunghi*** *di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei* ***strumenti compensativi*** *e adottano* ***criteri valutativi*** *attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.*

…

a. Normativa - Linee guida

Forme adeguate di verifica e di valutazione

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.

a. Normativa - Linee guida

4.3.1. ***Disturbo di lettura***

...

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste.

Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

a. Normativa - Linee guida

4.3.2. ***Disturbo di scrittura***

… *In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.*

…

Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, ***possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti****.*

a. Normativa - Linee guida

4.3.3. ***Area del calcolo***

...

L'analisi dell'errore consente infatti di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze.

b. Normativa - Nota prot. 4099/A4 del 5/10/2004 e Nota prot. 26/A4 del 5/1/2005

Iniziative relative alla dislessia

Nella prima nota si evidenzia la necessità che nei confronti di alunni con disturbi di apprendimento, certificati da diagnosi specialistica di disturbo specifico, vengano utilizzati strumenti compensativi e attuate misure dispensative (indicati nella nota stessa).

Nel secondo documento, dopo il richiamo alla nota precedente, si specifica che le indicazioni in essa contenute e relative agli strumenti compensativi e dispensativi valgono in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale.

b. Normativa - Nota prot. 4674 del 10/5/2007

Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative

In merito alle misure dispensative, questo ministero ha avuto modo di precisare anche recentemente che in sede di esame di Stato ***non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera****, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l'espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.*

…. *Le prove scritte di lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti.*

*In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione****, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta****.*

b. Normativa - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

Articolo 10

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

*1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, **la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni**; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.*

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Esame di Stato II ciclo

Ordinanza ministeriale n. 42 del 6 maggio 2011

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2010/2011

Esame di Stato II ciclo - O.M. n. 42/2011

Articolo 12 comma 8

Diario delle operazioni e delle prove

…La Commissione d'esame inoltre – anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122, nelle more dell'emanazione delle disposizioni applicative della legge 8 ottobre 2010, n.170 – considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Esame di Stato II ciclo - O.M. n. 42/2011

In tal senso sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. In particolare si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare la predisposizione della terza prova scritta, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

OM. 44 / 2010 - Art. 12, punto 8	OM. 42 / 2011 - Art. 12, punto 8
La Commissione – anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe – **terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA),** **sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari.** **Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno**	La Commissione d'esame inoltre – anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122, **nelle more dell'emanazione delle disposizioni applicative della legge 8 ottobre 2010, n.170** – considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA**). In tal senso sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame** sia al momento delle prove scritte**, sia in fase di colloquio**. In particolare si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare la predisposizione della terza prova scritta, **di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma**. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno **o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove**.

Esame di Stato II ciclo - O.M. n. 42/2011

Articolo 13 comma 5

Riunione preliminare

…

Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

…

eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA);

…

Diagnosi - Legge n. 170/2010

Articolo 3 comma 1

Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente…

Lingue straniere - Legge n. 170/2010

Articolo 5 comma 2 lettera c)

Misure educative e didattiche di supporto

…

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche … garantiscono:

…

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Lingue straniere - D.M. 12/7/2011

Articolo 10

Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia

1. Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007.

Lingue straniere - D.M. 12/7/2011

Articolo 6 commi 4, 5, 6

Forme di verifica e valutazione

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.

***Le prove scritte** di lingua straniera **sono progettate, presentate e valutate** secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.*

Lingue straniere - D.M. 12/7/2011

*5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, **si possono dispensare** alunni e studenti **dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato**, **nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:***

- ***certificazione** di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;*
- ***richiesta** di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;*
- ***approvazione** da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo,ecc.).*

***In sede di esami di Stato**, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.*

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

Lingue straniere - D.M. 12/7/2011

*6. **Solo in casi di particolari gravità** del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, **risultanti dal certificato diagnostico**, l'alunno o lo studente **possono** – **su richiesta delle famiglie** e conseguente **approvazione del consiglio di classe** - **essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.***

In sede di esami di Stato**, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al **rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998

Lingue straniere

D.P.R. 323 /1998 “Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"

…

Articolo 13

Certificazioni

1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. ***Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.***

…

Lingue straniere

QUINDI

L'ESONERO TOTALE DALLO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NON CONSENTE IL RILASCIO DI UN DIPLOMA quinquennale e di ciò le famiglie (o gli studenti maggiorenni) devono essere **esplicitamente avvertite** (o avvertiti) e devono **firmare uno specifico documento in tal senso**, di cui una copia originale viene conservata agli atti della scuola.

Lingue straniere - Linee guida

4.4 Didattica per le lingue straniere

…

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE